

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 352/01	ECU.....	1
97/C 352/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
97/C 352/03	Aiuti di Stato — C 45/97 (ex NN 80/97) — Germania ⁽¹⁾	3
97/C 352/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1054 — LGV/BTR) ⁽¹⁾	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 352/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone)	7
97/C 352/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	11
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
97/C 352/07	Invito a presentare candidature nel quadro del programma «ALURE».....	12

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

19 novembre 1997

(97/C 352/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7095	Marco finlandese	5,95496
Corona danese	7,51380	Corona svedese	8,68336
Marco tedesco	1,97378	Sterlina inglese	0,675190
Dracma greca	309,785	Dollaro USA	1,13992
Peseta spagnola	166,634	Dollaro canadese	1,61436
Franco francese	6,60802	Yen giapponese	145,055
Sterlina irlandese	0,757424	Franco svizzero	1,59931
Lira italiana	1933,22	Corona norvegese	8,02734
Fiorino olandese	2,22445	Corona islandese	81,1967
Scellino austriaco	13,8911	Dollaro australiano	1,64800
Scudo portoghese	201,459	Dollaro neozelandese	1,82826
		Rand sudafricano	5,54344

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(97/C 352/02)

[Stabiliti il 18 novembre 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	1,915	50 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)	
Béziers	3,762	98 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	nessuna quotazione		Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	3,888	102 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	3,977	104 %	Villarobledo	nessuna quotazione	
Perpignan	4,004	105 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (¹)		Bari	nessuna quotazione (¹)	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione (¹)	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	nessuna quotazione (¹)		Ravenna (Lugo, Faenza)	3,141	82 %
Treviso	4,306	112 %	Trapani (Alcamo)	2,280	60 %
Verona (per i vini locali)	5,193	136 %	Treviso	3,926	103 %
Prezzo rappresentativo	4,027	105 %	Prezzo rappresentativo	3,087	81 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	71,579	86 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	75,665	91 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (¹)		Prezzo rappresentativo	72,198	87 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,546	93 %			
Barletta	3,546	93 %			
Cagliari	7,599	199 %			
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	4,550	119 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

AIUTI DI STATO

C 45/97 (ex NN 80/97)

Germania

(97/C 352/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e terzi interessati relativa agli aiuti del governo tedesco a favore della SMI GmbH, Francoforte/Oder)

Con il testo della seguente lettera, la Commissione ha deciso di informare il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2.

Il Land di Brandeburgo, non essendo più disposto a sopportare una perdita mensile di 2,5 milioni di DEM, ha deciso alla fine del mese di aprile 1997 di chiedere l'apertura della procedura concorsuale per la SMI.

«1. Aspetti procedurali

A seguito della pubblicazione nella stampa il 22 agosto 1996 di un articolo che annunciava l'intenzione del Land di Brandeburgo di concedere aiuti per un importo di 10 milioni di DEM alla System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari in data 2 settembre 1996 e 23 gennaio 1997. Nonostante tale richiesta, la Commissione non ha sinora ricevuto dal governo tedesco alcuna comunicazione ufficiale e tanto meno una notifica formale.

Negli anni passati il Land di Brandeburgo aveva cercato di trovare un investitore privato ed aveva avviato contatti con vari investitori potenziali, senza tuttavia trovarne uno adeguato. Dopo il fallimento tutti i dipendenti sono stati licenziati. Attualmente si prevede che essi saranno assunti da una "Beschäftigungsgesellschaft" (società per la tutela dell'occupazione), che assumerebbe 200 dipendenti, oppure da una "Auffanggesellschaft" (società che subentra alle società in difficoltà), che ne assumerebbe 80. Peraltro è probabile che la "Auffanggesellschaft" si trasformi in seguito in un'impresa a sua volta attiva nel settore della microelettronica.

2. I fatti

La società Mikroelektronik und Technologie Gesellschaft mbH, inizialmente di proprietà della Treuhandanstalt (THA), è stata ribattezzata nel 1992 in Halbleiter Electronic Frankfurt (O) GmbH (HEG). Nel 1993 è stata creata una Joint-Venture con la Synergy Semiconductor Corporation, Santa Clara, USA e da allora il Land di Brandeburgo (51% delle quote) e la Synergy Semiconductor Corporation (49% delle quote) sono soci dell'impresa. Del 1° dicembre 1993, la sua denominazione sociale è SMI (System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte/Oder).

L'impresa è attiva nel settore della fabbricazione su misura dei circuiti integrati. Le speranze iniziali di SMI, di trarre beneficio dalla Joint Venture con l'associato di minoranza Synergy, non si sono tuttavia realizzate.

Sino al momento della dichiarazione di fallimento, la SMI occupava 370 dipendenti (prima della riunificazione tedesca 8 000; il predecessore della SMI deteneva infatti una posizione di primo piano sul mercato del Comecon).

La Commissione presume che l'impresa abbia ricevuto negli ultimi anni ingenti aiuti da due diverse fonti:

1. THA

1993	63 milioni di DEM di aiuti finanziari (non è chiaro se si tratta di sovvenzioni o di prestiti)
	di cui 45 milioni di DEM per investimenti
	e 18 milioni di DEM per la liquidità
1995	1,8 milioni di DEM per le attività di trasloco

2. Land di Brandeburgo

1993-1996	67 milioni di DEM in prestiti di liquidità
Totale	131,8 milioni di DEM

3. Analisi del mercato

L'industria dei semiconduttori costituisce la parte più dinamica del settore dei "componenti elettronici". Essa fornisce prodotti di base per numerosi settori, per esempio le telecomunicazioni, il settore dell'informatica, l'elettronica del tempo libero ed i sistemi automatizzati. Il settore è altresì fulcro dinamico della crescita nel settore tecnologico, cosicché ogni tre o quattro anni subentrano modifiche nei rispettivi processi di produzione.

Dal 1990 il settore dei semiconduttori registra un periodo di crescita straordinaria a livello mondiale, che probabilmente continuerà per i prossimi 15 anni allo stesso ritmo. La maggior parte degli economisti prevede che il mercato mondiale dei semiconduttori raggiungerà nei prossimi anni un tasso di crescita annua media di almeno 20 %.

Nel 1995 il settore europeo dei semiconduttori ha beneficiato di una rapida crescita e di profitti elevati. Il successo del programma europeo JESSI, in particolare, è stato determinante per aiutare l'industria europea a riposizionarsi tra le industrie di punta a livello mondiale. Purtroppo nei due settori con il maggior tasso di crescita, e cioè i moduli di memoria ed i microprocessori, l'Europa continua a registrare perdite; la crescita del settore europeo resta di conseguenza inferiore a quella dei primi produttori a livello mondiale. L'Europa rappresenta certo, dopo l'America del Nord ed il Giappone, il terzo mercato per i semiconduttori, tuttavia la quota di mercato europea è diminuita nel periodo 1991-1994, soprattutto a causa dei fattori citati.

La Comunità europea è ancora ben lontana dall'autoapprovvigionamento. Nel 1994 il disavanzo commerciale dell'Unione europea per i semiconduttori (semiconduttori discreti/circuiti integrati) ha raggiunto un volume totale di 4,5 miliardi di ECU, mentre nel 1990 era ancora di 1,8 miliardi di ECU. Confrontati alla globalizzazione dei processi produttivi e alle dimensioni dei principali produttori in Europa o altrove, gli operatori di rilievo si sforzano di conquistare il mercato mondiale. Un circuito integrato può in effetti essere concepito in qualsiasi luogo del mondo, prodotto in Europa, montato a Singapore e venduto negli USA. Pertanto anche il commercio intracomunitario rappresenta un fattore importante e su tale mercato la concorrenza è vivace.

I continui progressi tecnologici hanno provocato un notevole aumento dei costi di produzione: essi raddoppiano ogni tre o quattro anni circa, in concomitanza con ogni generazione tecnologica. Dato che il processo di produzione richiede un'intensità di capitale sempre crescente, i costi aumentano anch'essi in proporzione.

Le informazioni trasmesse alla Commissione indicano che prima del fallimento la SMI era soprattutto attiva nel settore della tecnologia ASIC e ASSET. L'impresa produceva ASIC utilizzando wafer di silicio da 4 pollici, mentre la norma in tale settore è attualmente di 6 pollici, il che permette di affermare che il processo di produzione utilizzato dalla SMI non corrisponde allo standard attuale. Tale situazione ha contribuito all'insuccesso dell'impresa sul mercato. Tenendo conto degli ingenti costi sopra citati, necessari per migliorare il processo di produzione in tale settore, è evidente che, nel caso di un eventuale nuovo avvio dell'impresa, i costi sarebbero ingenti e le probabili sovvenzioni massicce. In mancanza di informazioni più precise la Commissione non è tuttavia in grado di farsi un'idea chiara del caso in esame.

4. Valutazione

La Commissione ha dovuto raccogliere tutte le informazioni da articoli pubblicati sulla stampa. All'inizio del 1997 è stato trasmesso alla Commissione un "concept book" contenente i possibili scenari di ristrutturazione. Nonostante una richiesta ufficiale, alla Commissione non sono sino ad oggi pervenute le informazioni necessarie per analizzare la natura degli aiuti versati negli scorsi anni alla SMI. La Commissione non dispone nemmeno di dati concreti relativi ai piani futuri dell'impresa.

Secondo informazioni officiose, che la Commissione ha dedotto dalla lettura del sopra citato "concept book", l'impresa ha ricevuto in passato aiuti per un importo di circa 131 milioni di DEM da due fonti diverse, e cioè dalla THA e dal Land di Brandeburgo. Tuttavia non è certo che tali informazioni officiose siano esatte; in caso affermativo è necessario verificare se esse includono già tutti gli aiuti versati.

Non è chiaro nemmeno se gli aiuti finanziari della THA nel 1993 costituiscono un prestito o una sovvenzione. Pertanto la Commissione non può giudicare se tali aiuti rientrano nel regime di aiuti della THA vigente all'epoca (E 15/92), che autorizzava i prestiti ma non le sovvenzioni. Lo stesso ragionamento vale per il prestito concesso dal Land di Brandeburgo, poiché non è chiaro se esso sia stato concesso a condizioni di mercato o no.

Inoltre la Commissione non è in grado di verificare se in occasione della vendita delle quote di SMI (all'epoca ancora HEG) alla Synergy Semiconductor Corporation siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi a SMI sono peraltro in grado di falsare la concorrenza sul mercato interno e di pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri: essi rientrano pertanto nelle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Sarebbe necessario verificare se sia possibile concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE. In assenza di informazioni precise, la Commissione non è in grado di valutare se sia eventualmente applicabile una delle disposizioni di deroga previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

Il trattato che istituisce al Comunità europea, ed in particolare l'articolo 5, impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie di "adottare le misure necessarie a facilitare la Commissione nell'adempimento dei propri compiti". L'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE impone agli Stati membri di notificare gli aiuti prima di erogarli. Nel caso in esame il governo tedesco non ha rispettato nessuno di tali obblighi. Di conseguenza la Commissione non è in grado di analizzare tali misure né di adottare una decisione in proposito.

5. Conclusioni

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti già concessi o da concedere all'impresa.

Alla luce dei fatti sopra esposti e con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac), confermata dalla decisione del 13 aprile 1994 nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 (Pleuger Worthington), relative a violazioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, la Commissione ha il potere di ingiungere allo Stato membro interessato, in tale caso la Germania, di fornirle tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di ingiungere al governo tedesco di trasmetterle entro un mese dal ri-

cevimento della presente lettera tutti i documenti, informazioni e dati necessari per permetterle di verificare la compatibilità con l'articolo 92 del trattato CE degli aiuti già versati o da versare alla System Microelectronic Innovation GmbH. La Repubblica federale di Germania è inoltre invitata a comunicare tutte le informazioni che giudica utili per l'esame del caso. In assenza di informazioni la Commissione adotterà una decisione basandosi sulle informazioni di cui dispone.

La Commissione desidera anche ricordare al governo tedesco che ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE esso è tenuto a comunicarle qualsiasi progetto di aiuti.

La Commissione informa inoltre il governo tedesco che la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE può sfociare in una decisione finale negativa ed eventualmente nell'adozione di misure provvisorie quali l'istanza di rimborso dell'aiuto nel quadro della procedura di fallimento.

La Commissione comunica alle autorità tedesche che la presente lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nell'allegato SEE a tale Gazzetta per permettere agli altri Stati membri, agli Stati EFTA firmatari dell'accordo SEE e ai terzi interessati di presentare le loro osservazioni.»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a comunicarle le loro osservazioni circa gli aiuti citati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali informazioni saranno trasmesse alle autorità tedesche.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1054 — LGV/BTR)**

(97/C 352/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 novembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Legal & General Ventures Ltd («LGV») controllata da Legal & General Group Ltd, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo di parte del gruppo BTR («le divisioni acquisite») a seguito di costituzione di una nuova società, denominata Unipoly SA.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per LGV: prestazione di servizi in relazione ad investimenti di venture capital,

— per le divisioni acquisite: polimeri e materiali da costruzione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del suddetto regolamento. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1054 — LGV/BTR, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone)

(97/C 352/05)

COM(97) 528 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, punto 6, nonché l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati membri considerano questione d'interesse comune la lotta contro la criminalità organizzata, sotto tutte le sue forme;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997, che ha adottato il piano d'azione relativo alla criminalità organizzata ⁽¹⁾, redatto dal gruppo di esperti ad alto livello, conclusioni che si riflettono anche nella risoluzione del Consiglio che stabilisce le priorità per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo 1° luglio 1998-30 giugno 2000;

consci della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare verso questa problematica per quanto riguarda la prevenzione e la repressione sia a livello legislativo che operativo;

considerando che occorre incentrare il presente programma su azioni che contribuiscano a dare attuazione ed a seguire il piano di azione in materia di criminalità organizzata;

considerando che, a tal fine, l'istituzione di una struttura per sostenere misure destinate a facilitare l'attuazione del piano anzidetto — in particolare incontri e scambi multidisciplinari, ricerche e studi, nonché progetti operativi di dimensione europea all'attenzione delle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata — è atta a intensificare e facilitare la lotta contro il fenomeno in questione, nonché a ridurre, laddove esistano, gli ostacoli che si frappongono a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri soprattutto nel settore doganale, giudiziario e di pubblica sicurezza;

considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti in modo più efficace a livello dell'Unione che non a

quello dei singoli Stati membri, sia a motivo delle sinergie che discendono dallo scambio di esperienze specifiche e disponibili negli Stati membri, sia a motivo delle economie attese e degli effetti cumulativi delle azioni progettate;

considerando che la presente azione comune lascia impregiudicate le competenze della Comunità e non arreca quindi pregiudizio alle misure comunitarie già prese o che possano essere prese nei settori contemplati dal piano d'azione;

considerando tuttavia che gli aspetti repressivi e giudiziari legati ai settori anzidetti potranno essere presi in considerazione nell'ambito del presente piano allorché siano complementari alle azioni comunitarie; che in sede di attuazione del presente piano è quindi necessario conferire al fenomeno della criminalità organizzata un'accezione estensiva che ricomprenda anche il reato economico, la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

considerando che la presente azione comune non deve sovrapporsi ad altri programmi che ricadono sotto il disposto del titolo VI; che è quindi opportuno adeguare le priorità annuali dei programmi anzidetti onde escluderne in avvenire le azioni che rientrano specificamente nell'ambito del piano d'azione in materia di criminalità organizzata;

considerando che la presente azione comune non pregiudica le norme di procedura vigenti in materia di cooperazione doganale, giudiziaria e di pubblica sicurezza;

considerando che la presidenza ha consultato il Parlamento europeo conformemente all'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. È istituito, per il periodo 1997-2001, un programma inteso a promuovere iniziative coordinate (programma Falcone) all'attenzione delle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata, al fine di poter attuare e seguire con maggiore facilità il piano d'azione in materia di criminalità organizzata.

⁽¹⁾ GU C 251 del 15. 8. 1997.

2. Agli effetti della presente azione comune si intendono per «persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata», le seguenti categorie di persone, purché siano competenti in materia: in forza delle legge nazionale i giudici, i procuratori, i servizi doganali e di pubblica sicurezza, i funzionari pubblici, i servizi pubblici che siano responsabili di questioni tributarie, ovvero della sorveglianza degli istituti finanziari e dei pubblici appalti, nonché della lotta contro le frodi e la corruzione, i rappresentanti degli ambienti professionali che potrebbero essere interessati all'attuazione di alcune raccomandazioni iscritte nel piano d'azione di cui trattasi.

3. Il programma prevede le seguenti categorie di azioni:

- formazione;
- progetti operativi in fatto di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata;
- programmi di tirocini, organizzazione di incontri e di seminari multidisciplinari;
- attività di ricerca, studi specializzati compresi quelli di fattibilità operativa e di valutazione;
- circolazione e scambio di informazioni;
- qualsiasi altra forma di intervento che possa contribuire all'attuazione del piano d'azione relativo alla criminalità organizzata.

4. Ai fini del finanziamento di azioni a titolo del presente programma è escluso che si possa far ricorso ad altri programmi che rientrino nel titolo VI del trattato sull'UE, ovvero ad altri programmi di finanziamento comunitari, ad eccezione dei programmi comunitari volti specificamente a sostenere gli sforzi dei paesi candidati onde prepararsi all'adesione.

Articolo 2

Fatto salvo quanto dispone l'articolo 1, paragrafo 4, possono essere presi in considerazione, per quanto attiene alla formazione, i progetti che perseguano i seguenti obiettivi:

- reciproca conoscenza degli aspetti specifici delle discipline e delle normative, nonché delle procedure e delle pratiche attinenti ai vari aspetti della lotta contro la criminalità organizzata e previste dal piano d'azione, sia a livello della prevenzione che a quello della repressione e dell'azione penale;
- preparazione di moduli pedagogici per azioni di formazione, di scambi e tirocini, di conferenze e seminari organizzati in applicazione del programma.

Articolo 3

Ai fini della cooperazione tra gli Stati membri possono essere prese in considerazione le azioni coordinate — compresi gli aspetti legati alla loro preparazione e alla messa a disposizione temporanea di esperti — che siano organizzate dalle categorie di persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che interessino progetti operativi cui sia eventualmente associata l'unità «Droghe» Europol (UDE), come inchieste congiunte od operazioni congiunte di sorveglianza al fine di lottare contro le diverse forme di criminalità organizzata.

Nel contesto del funzionamento del meccanismo di reciproca valutazione delle disposizioni nazionali pertinenti in materia di lotta contro la criminalità organizzata, meccanismo previsto dal piano d'azione sulla stessa materia, può essere anche preso in considerazione l'invio di specifiche missioni di esperti.

Articolo 4

Possono essere prese in considerazione, per quanto attiene ai progetti di tirocini, scambi, incontri e seminari, i progetti che perseguano i seguenti obiettivi:

- l'organizzazione di visite e di tirocini di durata limitata presso enti pubblici ai quali siano state conferite responsabilità particolari, in fatto di lotta contro la criminalità organizzata;
- l'organizzazione e lo svolgimento di seminari su specifici aspetti inerenti alla criminalità organizzata.

Articolo 5

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene agli studi di fattibilità e alle ricerche i progetti che perseguano i seguenti obiettivi:

- la definizione di norme e di metodologie comuni al fine di facilitare l'individuazione del fenomeno e la raccolta di dati;
- la realizzazione di ricerche scientifiche, tecniche o comparative su aspetti specifici della lotta contro la criminalità organizzata, ovvero sul coordinamento di ricerche in materia;
- la comparazione e la valutazione degli strumenti direttamente o indirettamente applicabili alla lotta contro la criminalità organizzata (prevenzione, repressione, rinvio a giudizio) al fine di stabilire quali politiche comuni possano essere definite ai fini della lotta contro la criminalità organizzata ovvero quali misure l'Unione potrebbe attuare in quanto obiettivi a lungo termine in fatto di ravvicinamento e di armonizzazione;
- la comparazione e la valutazione delle pratiche che contro la criminalità organizzata sono seguite dai servizi operativi (polizie, dogane, magistrati) al fine

di individuare i mezzi più idonei per migliorare ed eventualmente ravvicinare i metodi in questione.

Articolo 6

Possono essere presi in considerazione, per quanto attiene alla circolazione di informazioni, i progetti che perseguano gli obiettivi seguenti:

- contributo alla predisposizione di reti incentrate su punti di contatto al fine di agevolare lo scambio di informazioni e le procedure di cooperazione tra i servizi interessati (sistema di raccolta e di analisi di dati; servizi giudiziari e repressivi; équipes integrate multidisciplinari);
- gli aiuti allo sviluppo di banche di dati o di reti telematiche di documentazione che raccolgono le legislazioni e la giurisprudenza in materia di lotta contro la criminalità organizzata facilitando così l'attività delle persone responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 e, ove necessario, sulle azioni di cui all'articolo 3.

Articolo 7

1. Per poter beneficiare del finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse per l'Unione europea e coinvolgere almeno due Stati membri.
2. I responsabili dei progetti possono essere enti pubblici o privati, ivi compresi in particolare gli istituti di ricerca.
3. I progetti da finanziare formano oggetto di una selezione che tiene in particolare conto dei seguenti criteri:
 - la compatibilità degli argomenti trattati coi lavori già intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità multianuali stabilite dal Consiglio in fatto di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;
 - il contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti già adottati o da adottare in forza del titolo VI;
 - la complementarità tra i vari progetti;
 - il numero e la natura dei servizi o delle categorie di persone cui sono destinati;
 - la qualità dell'istituzione responsabile;
 - il grado di preparazione dei partecipanti;
 - la possibilità di basarsi sui risultati ottenuti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri.

4. Ai progetti possono prendere parte responsabili di Stati candidati all'adesione affinché possano prepararsi all'adesione stessa e familiarizzarsi con l'«acquis» dell'Unione, ovvero responsabili di altri paesi terzi, qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti.

Articolo 8

Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione, nonché verifiche ad opera della Corte dei conti.

Articolo 9

1. Sono finanziabili tutte le spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione che siano state impegnate lungo un determinato periodo contrattualmente stabilito.
2. Il contributo finanziario a carico del bilancio comunitario non potrà essere superiore all'80 % del costo del progetto.
3. Le spese per traduzione e interpretazione, per prestazioni informatiche, per materiale durevole o per beni di consumo saranno prese in considerazione soltanto ove rappresentino un sostegno necessario all'attuazione del progetto, e possono essere finanziate soltanto sino al massimo del 50 % della sovvenzione, ovvero dell'80 % ove ciò sia indispensabile tenuto conto della natura del progetto.
4. Le spese relative ai locali, alle attrezzature collettive, alla retribuzione dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici potranno essere prese in considerazione soltanto se e in quanto corrispondano a incarichi e a compiti non ricollegabili a compiti o funzioni nazionali, ma siano specificamente connessi all'attuazione del progetto.

Articolo 10

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dalla presente azione comune e ne stabilisce le modalità di applicazione, in particolare quelle relative ai criteri di finanziabilità delle spese.
2. Ogni anno la Commissione predispone, con l'ausilio di esperti provenienti dagli ambienti interessati, il progetto di programma annuale relativamente all'attuazione della presente azione comune con riferimento ai temi prioritari e alla ripartizione degli stanziamenti disponibili fra i vari settori di intervento.
3. La Commissione procede annualmente alla valutazione delle azioni condotte per dare esecuzione al programma dell'anno precedente.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione stessa.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nonché proposte in merito alle modalità di applicazione e alla valutazione delle azioni. Il comitato, deliberando all'unanimità, esprime il proprio parere entro il termine di due mesi, il quale potrà essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la propria proposta o presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro il termine di due mesi.

Articolo 12

1. I progetti in ordine ai quali è richiesto il finanziamento sono sottoposti all'esame della Commissione entro un termine che sarà stabilito dal programma annuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Nella fase di istruzione dei progetti la Commissione è assistita dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Per i finanziamenti inferiori ai 50 000 ECU, il rappresentante della Commissione sottopone il progetto al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Il comitato, stabilendo alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato, formula il proprio parere entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia fatta constare nel verbale stesso.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e l'informa in ordine al modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Quanto ai finanziamenti di importo superiore ai 50 000 ECU, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'elenco dei progetti ad essa trasmessi nell'ambito del programma annuale. Essa precisa i progetti selezionati motivandone la scelta. Sui vari progetti il comitato esprime il proprio parere entro il termine di due mesi, deliberando alla maggioranza di cui

all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa ai voti. In assenza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione può ritirare il progetto in questione oppure sottoporlo, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi, deliberando alla maggioranza di cui all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

Articolo 13

1. Le azioni previste dal programma e finanziate sul bilancio generale delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Nel presentare le proposte di finanziamento di cui all'articolo 12, nonché le valutazioni di cui all'articolo 10, la Commissione tiene conto dei principi di buona gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia e di rapporto costo/efficienza di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Articolo 14

1. La Commissione è incaricata di provvedere alla valutazione del programma facendo appello ad esperti neutrali, esterni al programma.

2. La Commissione prepara annualmente un rapporto ricapitolativo sulle azioni avviate e sulla valutazione effettuata, che avrà cura di trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio entro e non oltre la fine dell'anno nel corso del quale è stato portato a termine l'insieme delle azioni nell'ambito di questa prima fase.

Articolo 15

La presente azione comune entra in vigore il giorno in cui è stata adottata.

Essa è applicabile per un periodo di cinque anni, al termine del quale potrà essere prorogata.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

(97/C 352/06)

COM(97) 536 def. — 97/0271(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione ha stabilito un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione, ai regimi risultanti dall'applicazione delle organizzazioni comuni di mercato, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, in alcuni settori, non è possibile superare tali difficoltà entro il termine previsto ed è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione, di prolungare il periodo transitorio; che per questi motivi, è opportuno prolungare di un anno tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare candidature nel quadro del programma «ALURE»

(97/C 352/07)

ALURE è un programma di cooperazione in campo energetico fra la Comunità europea e l'America latina nell'ambito delle priorità stabilite dal regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio relativo alla cooperazione economica di reciproco interesse.

L'obiettivo specifico del programma consiste nel rafforzare la presenza economica dell'Unione europea in un settore in forte crescita e nel consentire alle istituzioni e alle aziende produttrici di energia dei paesi dell'America latina di fornire servizi più competitivi.

Per conseguire tale obiettivo specifico, ALURE si prefigge tre obiettivi particolari:

- migliorare le prestazioni delle aziende latino-americane produttrici di energia, di preferenza nei sottosectori in crescita (elettricità, gas naturale, ecc.), e promuovere relazioni d'affari con le società europee legate al settore, come le aziende produttrici di energia («utilities»), gli operatori finanziari e le imprese industriali, in particolare le PMI;
- se necessario, contribuire all'adattamento del quadro normativo e istituzionale;
- promuovere lo sviluppo sostenibile («sustainable») mediante azioni pertinenti.

Poiché vengono ormai privilegiati i progetti più direttamente collegati a futuri investimenti, tale orientamento si traduce in una maggiore partecipazione delle aziende produttrici di energia e degli operatori finanziari.

Un progetto di cooperazione è un quadro logico che integra diversi strumenti intesi al conseguimento dell'obiettivo fissato; il contributo comunitario non supera il 50 % del costo totale del progetto. L'importo tipico («typical size») del contributo comunitario per ciascun progetto è compreso tra i 300 000 e i 500 000 ECU.

Una candidatura deve essere presentata da un gruppo comprendente almeno due operatori del settore energetico di due Stati membri e almeno un omologo di un paese dell'America latina; quest'ultimo si incarica di far approvare la proposta del gruppo da parte delle autorità locali.

Il cambiamento principale rispetto al periodo 1995/1997 riguarda la procedura di selezione. ALURE si orienta ormai verso l'istituzione di un «carale» permanente e operativo tutto l'anno, articolato in tre tappe:

- una prima selezione viene realizzata sulla base di una «sintesi del progetto» presentata su un modulo standard (4 pagine) che i candidati dovranno far pervenire alla cellula di sostegno (CAP);
- dopo aver ricevuto l'approvazione della Commissione europea per la sintesi del progetto, un candidato può presentare alla CAP in qualunque momento una «proposta dettagliata» (massimo 50 pagine);
- il comitato consultivo si riunisce almeno due volte l'anno per vagliare l'insieme di proposte dettagliate disponibile un mese circa prima di ogni riunione. A titolo indicativo, i termini per la presentazione delle proposte dettagliate per il 1998 sono rispettivamente il 30 aprile e il 31 agosto.

Informazioni — ricevimento delle candidature:

ALURE-Cellula di sostegno
Rue de la Presse 4
B-1000 Bruxelles
tel.: (32-2) 227 11 25
fax: (32-2) 227 11 24
e-mail: ALURE@compuserve.com

Prossimo invito a presentare candidature: 3 febbraio 1998.